

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 24.02.2025

N. 47/p/25

Oggetto: Servizio di patrocinio legale in giudizio per ricorso in appello avverso la sentenza definitiva n. 19210/2024, pronunciata dal Tribunale di Roma, decima sezione civile, pubblicata in data 17.12.2024, resa nel giudizio di primo grado n. 4313/2021_ Causa Enel Energia S.p.A per addizionali provinciali sulle accise dovute per l'energia elettrica anni 2010-2011 (G02738)
CIG: B5E01C65FF - CUP: -
Ditta AVV. ENRICO BULFONE
Importo € 15.000,00 + spese generali, oneri previdenziali, anticipazioni ed IVA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che i consorzi di bonifica aderenti al CEA (Consorzio Energia Acque), con mandato conferito all'avvocato Alberto Mischi, hanno convenuto in giudizio Enel Energia S.p.A. con citazione notificata in data 14.12.2020, allegando:

- di aver acquistato negli anni 2010 e 2011, da Enel Energia spa rilevanti quantitativi di energia elettrica per alimentare i propri impianti, acquisti effettuati previa adesione alle convenzioni di acquisto che il CEA aveva stipulato con Enel energia spa;
- che Enel energia spa ha emesso le fatture mensili per ciascun sito di fornitura (POD) addebitando ai consorzi anche le imposte ed in particolare le accise previste dalla direttiva 2008/118/CE e dal D.Lgs. 26/10/1995, n.504, nonché le addizionali provinciali sulle accise dovute per l'energia elettrica di cui all'articolo 6 decreto-legge 28/11/1988 n. 511;
- che le addizionali provinciali sulle accise di cui all'articolo 6 decreto-legge 28/11/1988 n. 511, furono abrogate dall'articolo 2, comma 6 D.Lgs. 14/3/2011 n. 2 a decorrere dall'anno 2012 e sono rimaste quindi in vigore solo per gli anni 2010 e 2011.

RILEVATO che i consorzi aderenti al CEA, avevano già formulato istanza di rimborso delle somme pagate per addizionali provinciali sulle accise con riferimento agli anni 2010 e 2011 , con la specifica finalità di interrompere i termini di prescrizione, hanno avanzato domanda giudiziale contro ENEL ENERGIA S.p.A. di ripetizione di dette addizionali complessivamente ammontanti ad euro 4.449.883,60, di cui euro € 427.815,92 relativi al Consorzio di bonifica Pianura Friulana, in forza del principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui le addizionali sulle accise sono in contrasto con il diritto comunitario in quanto non perseguono una finalità ambientale specifica, costituiscono una duplicazione di imposta

rispetto alle accise e ostacolano gli scambi comunitari (Cass. Civ. sez. V, 4/6/2019 n. 15198);

VERIFICATO che nel corso del giudizio di primo grado, il Consorzio di bonifica Pianura Friulana ha depositato, per il tramite dell'avv. Alberto Mischi, i mandati di pagamento e le distinte riepilogative delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A. per gli anni 2010 e 2011;

RILEVATO che all'udienza del 26/10/2023, il Giudice ha nominato il CTU Dott. Armando Carrescia e i due CTP: per ENEL ENERGIA il Prof. Alberto Pezzi e per i Consorzi il Sig. Sergio Bolognesi.

VISTA la comunicazione prot. n. 47 dd. 29.02.2024 trasmessa dal CEA con cui il responsabile dell'Ufficio Tecnico del CEA, Sergio Bolognesi, in qualità di CTP ha reso noto al Consorzio il risultato delle operazioni peritali svolte dal CTU e delle verifiche eseguite dal CTP;

VISTA la nota 2476/2024 dd. 07.03.2024 indirizzata al CEA, all'avv. Alberto Mischi, al CTU Armando Carrescia e al CTP Sergio Bolognesi, con cui il Consorzio

- ha replicato alla nota Prot. n. 47 dd. 29.02.2024 di CEA per evidenziare consistenti discrepanze tra quanto rendicontato dal CTU Dott. Armando Carrescia (euro 9.429,70) e l'importo addebitato da Enel Energia al Consorzio di bonifica Pianura Friulana pari ad euro 411.330,46 per addizionali provinciali
- ha trasmesso ad evidenza dell'importo spettante copia delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A. per gli anni 2010 e 2011, peraltro già elencate nelle "distinte" e relativi mandati di pagamento, presentati al CEA con nota Prot. 5693.2021 dd. 29.06.2021 e contenuti nel CD-Rom n. 47 depositato in allegato alla memoria istruttoria.
- ha richiesto al C.T.U. di provvedere alla modifica della bozza del rendiconto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana integrandolo con tutte le fatture già elencate nella documentazione contabile (distinte e mandati) contenuta nel CD-Rom n. 47 depositato in allegato alla memoria istruttoria.

VISTE le note prot. n. 2477/2024 dd. 07.03.2024, n. 2617/2024 dd.11.03.2024, n. 6430/2024 dd. 25.06.2024 e n. 7725/2024 dd. 02.08.2024 con cui il Consorzio ha espressamente richiesto all'avv. Alberto Mischi di far inserire nel fascicolo della causa contro Enel Energia tutte le fatture già elencate nelle "distinte" e relativi mandati di pagamento poiché il mancato inserimento nel fascicolo della causa di tutte le fatture emesse da Enel Energia negli anni 2010 e 2011 avrebbe impedito al Consorzio di bonifica Pianura Friulana, in caso di giudizio avverso, di ricorrere in appello con grave danno patrimoniale per l'Ente;

VERIFICATO che nella relazione depositata in data 12.4.2024 il CTU dott. Armando Carrescia nominato dal Tribunale per l'esame del quantum, non ha tenuto conto della richiesta di integrazione documentazione;

ACCERTATO che con Sentenza n. definitiva n. 19210/2024, pubblicata in data 17.12.2024, resa nel giudizio di primo grado n. 4313/2021 il Tribunale di Roma, decima sezione civile di Roma ha accolto in parte la domanda proposta dal Consorzio di bonifica Pianura Friulana e per l'effetto ha condannato Enel Energia s.p.a. a corrispondere in favore del Consorzio soltanto l'importo di € 9.429,70 in luogo di euro 411.330,46 a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., oltre agli interessi legali -ex art. 1284, comma 1, c.c.- dall'atto di messa in mora fino alla notifica della citazione e successivamente agli interessi al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, fino al saldo effettivo;

RILEVATO che l'avv. Alberto Mischi, espressamente richiesto dal Consorzio in tal senso, avrebbe avuto l'onere di fare verbalizzare la richiesta di poter depositare tardivamente le fatture mancanti e chiedere di riaprire l'istruttoria per il Consorzio di bonifica Pianura Friulana;

RILEVATO il parere dell'avv. Enrico Bulfone, acclarato al protocollo consortile n. 1388/2025 dd. 14.02.2025 che indica che è interesse del Consorzio proporre l'appello incidentale che, nel merito seguirà la linea difensiva, confermata dal Tribunale di Roma, in punto legittimità, fondatezza e decorrenza della domanda di rimborso delle accise provinciali;

In merito al quantum, l'appello incidentale dovrà evidenziare che l'omesso deposito delle fatture poteva e doveva essere avviato per diversi motivi:

Il CTU, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, avrebbe potuto procedere all'acquisizione diretta delle fatture, essendo il Consorzio di Bonifica un ente pubblico (art. 213 c.p.c.).

Risulta che il CTU, nel rispondere alle osservazioni dei CTP, non abbia specificatamente preso posizione sulla richiesta del CTP sig. Bolognesi che a pag. 19 delle sue osservazioni, chiedeva "di tener conto, oltre che dei documenti depositati con CD - Rom n. 47, anche delle fatture trasmesse in allegato al presente documento dalle quali è ora possibile rilevare l'importo preciso pagato per addizionali provinciali".

Vi è quindi un profilo di omessa pronuncia sul punto.

È stata prodotta in giudizio documentazione, diversa dalle fatture, da cui si poteva desumere l'importo dell'addizionale provinciale applicata al Consorzio.

Dalle osservazioni del CTP di CEA risulta che "ENEL Energia provvedeva a rendere disponibile a CEA un report mensile in cui, oltre ai consumi mensili realizzati da ogni POD, veniva esposto l'importo addebitato per imposte (imposta erariale fissa e addizionale provinciale con valore variabile - tra 9,2962 e 14,25 €/Mwh - in base alle determinazioni delle varie province)":

Inoltre il CTP perito Bolognesi, a pag. 17 della sua relazione, elenca gli addebiti per addizionali provinciali evidenziando che questi risultano dalla reportistica depositata da ENEL.

In merito alla condotta dell'avv. Alberto Mischi, successiva alla scoperta della mancata produzione delle fatture, si evidenzia che lo stesso, espressamente richiesto dal Consorzio in tal senso, avrebbe avuto l'onere di fare verbalizzare la richiesta di poter depositare tardivamente le fatture mancanti e chiedere di riaprire l'istruttoria.

La mancata verbalizzazione ha privato il Consorzio della possibilità di appellare sul punto, perché il Giudice, sulla richiesta del legale, avrebbe potuto accogliere l'istanza oppure rigettarla con un provvedimento, sulla cui motivazione proporre l'appello.

Nel quarto motivo dell'appello notificato da Enel, il legale rileva che alcuni Consorzi si sono limitati a produrre le fatture ma non la prova dei pagamenti di cui è stato chiesto il rimborso (situazione opposta a quella del Consorzio del bonifica Pianura Friulana), ciò sembra sostenere a il fatto che non sono tanto le fatture a fondare la domanda di rimborso, quanto i mandati di pagamento da cui risultano le somme effettivamente corrisposte ad Enel.

RITENUTO NECESSARIO che il Consorzio promuova ricorso in appello avverso la sentenza definitiva n. 19210/2024, pronunciata dal Tribunale di Roma, decima sezione civile, pubblicata in data 17.12.2024, resa nel giudizio di primo grado n. 4313/2021 stante il grave pregiudizio economico derivante all'esiguo importo riconosciuto a titolo di rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dovute per l'energia elettrica negli anni 2010-2011;

RITENUTO di conferire mandato all'AVV. ENRICO BULFONE – Via Aquileia, 22 – 33100 Udine – C.F. BLFNRC49E18H816G – P.IVA 00416460301 per agire in giudizio nei confronti di Enel Energia SpA a tutela degli interessi del Consorzio;

RILEVATO che per l'assistenza giudiziaria nella prestazione sopra indicata l'AVV. ENRICO BULFONE con nota e-mail dd. 12.02.2025 acquisita agli atti del Consorzio al prot. 1388 dd. 14.02.2025, ha quantificato l'impegno di spesa per complessivi € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre ad accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art. 15 DPR 633/72) ed IVA di legge;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 24/c/24 dd. 29.11.2024 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2025;

PRESO ATTO che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato attribuito al dr. Armando Di Nardo in qualità di Direttore Generale del Consorzio;

ACCERTATO il parere positivo di congruità degli oneri di lite da parte del Responsabile Unico del Progetto;

ATTESO che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 56 co. 2) lett h) punto 1);

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *"Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali"*;

RICORDATO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dall'art. 28 del Codice;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta contraente ed acquisita agli atti del Consorzio;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere nel merito al fine di tutelare il Consorzio nel giudizio di appello instaurato da ENEL ENERGIA SpA entro il termine del 05.05.2025 (venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione) previsti per l'impugnazione incidentale della sentenza di primo grado;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di agire in giudizio nei confronti di Enel Energia SpA a tutela degli interessi del Consorzio;
- di conferire incarico in relazione alla prestazione di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, all'AVV. ENRICO BULFONE – Via Aquileia, 22 – 33100 Udine – C.F. BLFNRC49E18H816G – P.IVA 00416460301 e per l'importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre ad accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art. 15 DPR 633/72) ed IVA di legge;
- di imputare il costo presunto di € 25.000,00, comprensivo degli accessori di legge, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2024 e comunque nel rispetto del principio della competenza:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
C.B.02.05.13	Spese legali e notarili	€ 25.000,00

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, al seguente centro di costo:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
000000000	Intero Consorzio	€ 25.000,00

- di precisare che il dr. Armando Di Nardo è il Responsabile unico del progetto relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e all'art. 28 del Codice
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di procedere, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae della ditta contraente;
- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico" del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 03.03.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 10.03.2025;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.02.2025

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)